



Udienza del 13 maggio 2014

Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Varali; per la parte convenuta INPS l'avv. Guarino e per il Comune di Verona gli avv. Squadroni e Michelin. L'INPS dimette prospetto di liquidazione e insiste per la compensazione delle spese e in subordine perché le spese siano contenute nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

Il Comune di Verona chiede la compensazione delle spese e in subordine concorda con quanto sostenuto dall'INPS.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Michele Maria Benini



Sent. N. _____

RCL N. _____

Cron. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, all'udienza del giorno 13 maggio 2014 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 20 dicembre 2013

da

_____ (C.F. _____), con il
patrocinio dell'avv. RIGOTTI BEATRICE e dell'avv. VARALI ENRICO;
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RIGOTTI BEATRICE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. FERRIGHI GLORIA,
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 19 VERONA presso il
difensore avv. FERRIGHI GLORIA

COMUNE DI VERONA (C.F. 00215150236), con il patrocinio dell'avv.
CAINERI GIOVANNI ROBERTO, dell'avv. SQUADRONI FULVIA
(SQDFLV64H65G702S) e dell'avv. MICHELON GIOVANNI in PIAZZA
BRA' 1 VERONA; elettivamente domiciliato in PIAZZA BRA' 1 37121
VERONA presso il difensore avv. CAINERI GIOVANNI ROBERTO

Ragioni in fatto e in diritto della decisione



1.- Nella presente sentenza questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di dar conto dello svolgimento del processo, in forza della nuova formulazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come "novellati" dalla legge 18.6.2009 n. 69.

2.- I fatti sono pacifici.

La ricorrente ha promosso l'odierno giudizio facendo presente che, essendo in possesso dei requisiti di legge, con istanza inviata nell'agosto 2013 aveva richiesto al Comune di Verona l'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del D.Leg.vo n. 151 del 2001.

Lamentava che non le era stato tuttavia attribuito l'assegno in questione, al quale aveva conseguentemente diritto, in quanto priva della carta di soggiorno.

3.- Si sono costituiti in giudizio l'INPS e il Comune di Verona.

L'INPS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, facendo presente che il pagamento da parte dell'Istituto era un mero atto di esecuzione del provvedimento dell'ente locale, al quale spettava la potestà concessiva, rimanendo esclusivamente facoltà del Comune di residenza concedere o negare la prestazione in esame.

Il Comune di Verona faceva presente come a seguito della proposizione del ricorso l'Amministrazione comunale stava avviando il procedimento di annullamento in autotutela del diniego opposta. Chiedeva pertanto che fosse respinta la domanda risarcitoria formulata dalla controparte.

4.- All'udienza del 17.3.2014 il Comune di Verona ha prodotto la comunicazione di annullamento in autotutela di data 25.2.2014.

In tale parte deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno in corso di causa ogni ragione di contrasto tra le parti.

Il buon diritto della ricorrente è stato peraltro riconosciuto in epoca successiva all'avvio del presente giudizio.

5.- Deve essere ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di Verona e dall'INPS allorquando, in spregio al complessivo quadro normativo di rango comunitario ed alle numerose pronunce della Corte Costituzionale, hanno adottato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine della persona richiedente.

Anche l'INPS deve ritenersi partecipe della lamentata condotta discriminatoria. Infatti si deve ragionevolmente presumere che la posizione di diniego assunta in un primo tempo dal Comune



convenuto (e da altri Comuni coinvolti in similari vicende giudiziarie) sia stata determinata o comunque influenzata dalle indicazioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'Istituto e dirette ad uniformare la condotta degli enti locali competenti per la concessione dell'assegno.

6.- Il pagamento spontaneo della prestazione in autotutela fa ritenere superflue sia l'adozione di misure dirette a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria sia la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art 28 della legge n. 150 del 2011.

7.- Il ricorrente non ha dato prova di aver subito dei danni, vuoi patrimoniali vuoi non patrimoniali, per effetto del mancato riconoscimento della prestazione, in misura maggiore dell'importo dell'assegno negato e quindi deve essere disattesa la sua richiesta di tutela risarcitoria.

8.- Per le medesime considerazioni di cui sopra, l'INPS e il Comune di Verona devono essere condannati a rifondere le spese di lite.

Le spese vengono calcolate secondo i parametri ordinari, non trovando applicazione nel presente procedimento i limiti stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. atteso l'oggetto del giudizio, più ampio di una causa di natura soltanto previdenziale e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti così statuisce:

dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Verona e dall'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nei confronti della ricorrente

,consistente nel diniego dell'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del D.Leg.vo n. 151 del 2001;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla erogazione della prestazione anzidetta;

rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;

condanna l'INPS e il Comune di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere in solido tra loro a

le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 1.500,00 per compensi professionali, da maggiorare del 15% quale rimborso



forfettario delle spese sostenute, oltre a IVA e CPA, spese da distrarsi in favore degli avv. Beatrice Rigotti ed Enrico Varali, antistatari.

Così deciso in Verona, il 13 maggio 2014

Il Giudice
dott. Michele Maria Benini

